

# Ordinanza concernente il controllo dei movimenti transfrontalieri di liquidità

dell'11 febbraio 2009 (Stato 1° gennaio 2022)

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visto l'articolo 130 della legge del 18 marzo 2005<sup>1</sup> sulle dogane (LD),

*ordina:*

## **Art. 1**            Oggetto

La presente ordinanza disciplina il controllo, eseguito dall' Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC)<sup>2</sup>, dei movimenti transfrontalieri di liquidità allo scopo di lottare contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (art. 95 cpv. 1<sup>bis</sup> LD).

## **Art. 2**            Definizioni

Ai sensi della presente ordinanza si intende per:

- a. *persona tenuta a dare informazioni*: persona soggetta all'obbligo di dichiarazione ai sensi dell'articolo 26 LD;
- b. *liquidità*:
  1. denaro contante (banconote e monete svizzere ed estere in circolazione come mezzo di pagamento),
  2. titoli al portatore, azioni, obbligazioni, assegni e carte valori analoghe trasferibili.

## **Art. 3**            Obbligo di informare

<sup>1</sup> Nell'ambito dei movimenti transfrontalieri, la persona tenuta a dare informazioni deve fornire, su esplicita richiesta dell'ufficio doganale, indicazioni su:

- a. la sua persona;
- b. l'importazione, l'esportazione e il transito di liquidità per un importo minimo di 10 000 franchi o il rispettivo controvalore in valuta estera;
- c. la provenienza delle liquidità e lo scopo d'impiego previsto;
- d. l'avente economicamente diritto.

RU 2009 709

<sup>1</sup> RS 631.0

<sup>2</sup> La designazione dell'unità amministrativa è adattata in applicazione dell'art. 20 cpv. 2 dell'O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 589). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

<sup>2</sup> In caso di sospetto di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo, l'ufficio doganale può esigere informazioni anche se l'importo delle liquidità non supera il limite di 10 000 franchi o il rispettivo controvalore in valuta estera.

#### **Art. 4**            Sequestro provvisorio

<sup>1</sup> L'ufficio doganale può sequestrare provvisoriamente le liquidità in virtù dell'articolo 104 LD.

<sup>2</sup> Il sequestro provvisorio è ammesso a prescindere dall'importo delle liquidità.

#### **Art. 5**            Disposizione penale

Il rifiuto di fornire informazioni o il rilascio di informazioni errate in relazione con l'articolo 3 capoverso 1 lettere a e b è considerato inosservanza di prescrizioni d'ordine ai sensi dell'articolo 127 capoverso 1 LD.

#### **Art. 6**            Notifica da parte degli uffici doganali

<sup>1</sup> Gli uffici doganali notificano alla Direzione generale delle dogane (DGD):

- a. i dati personali e l'indirizzo della persona tenuta a dare informazioni;
- b. l'importo delle liquidità;
- c. indicazioni sulla provenienza delle liquidità e sullo scopo d'impiego previsto;
- d. i dati personali e l'indirizzo dell'avente economicamente diritto;
- e. informazioni sul sequestro provvisorio (art. 4);
- f. se la persona tenuta a dare informazioni ha rifiutato di fornire l'informazione o ha fornito un'informazione errata;
- g. indicazioni su veicoli, cose e dati sulla fattispecie.

<sup>2</sup> La notifica è ammessa a prescindere dall'importo delle liquidità.

#### **Art. 7**            Sistema d'informazione

Le notifiche ai sensi dell'articolo 6 sono registrate in un'area specifica del sistema d'informazione del Corpo delle guardie di confine (allegato A 8 dell'O del 4 aprile 2007<sup>3</sup> sul trattamento dei dati nell'AFD).

#### **Art. 8**            Assistenza amministrativa

Nel singolo caso la DGD comunica dati estratti dal sistema d'informazione all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (art. 23 della L del 10 ottobre 1997<sup>4</sup> sul riciclaggio di denaro) come pure alle autorità di polizia competenti.

<sup>3</sup> [RU 2007 1715; 2008 583 n. III 2; 2009 709 art. 10 5577 art. 44 n. 1, 6233 III; 2012 3477 all. n. 3; 2013 3111 all. n. II 2, 3835; 2015 4917 all. n. 1; 2016 2667 all. n. 2, 4525 n. I 4. RU 2017 4891 art. 17]. Vedi ora dell'O del 23 ago. 2017 sul trattamento dei dati

nell'UDSC (RS 631.061).  
<sup>4</sup> RS 955.0

**Art. 9**            Analisi

La DGD analizza regolarmente i contenuti del sistema d'informazione.

**Art. 10**          Modifica del diritto vigente

...<sup>5</sup>

**Art. 11**          Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2009.

<sup>5</sup> La mod. può essere consultata alla RU **2009** 709.

